



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 21 DIR. C "SAN GREGORIO - SAN CARLO" - ORDINANZA DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO, IN COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA

ORDINANZA N. 225

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza pervenuta in data 13 ottobre 2025, registrata al protocollo al n. 34022, e l'integrazione pervenuta in data 14 ottobre 2025 e registrata al protocollo al n. 34170, con la quale la società Open Fiber S.p.A. (P. IVA 09320630966), con sede a Milano in viale Certosa n. 2, ha chiesto l'emissione di un'ordinanza di limitazione del traffico a senso unico alternato sulla strada provinciale in oggetto, in vari tratti compresi tra il km 0+015 e il km 0+740, nel territorio del comune di Ponte in Valtellina, per l'esecuzione di scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel comune di Ponte in Valtellina, nell'ambito della concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultralarga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio della Regione Lombardia;

CONSIDERATO che:

- per i sopracitati lavori, la società Open Fiber S.p.A. è titolare dell'autorizzazione unica n. 11220, rilasciata dalla scrivente Provincia con nota protocollo n. 33829 del 10 ottobre 2025;
- i lavori saranno eseguiti dalla società Site S.p.A. (P. IVA 03983200373), con sede a Curno (BG) in via dell'Aeronautica, 7;

RITENUTO indispensabile, per consentire l'esecuzione dei suddetti lavori, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di limitazione della circolazione, nell'area interessata;

SU PROPOSTA conforme del funzionario responsabile dell'istruttoria, in ottemperanza al Codice della Strada, al fine di garantire l'assoluta regolarità della circolazione nel tratto interessato dai lavori di che trattasi;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la circolazione a senso unico alternato sulla strada provinciale n. 21 Dir. C "San Gregorio – San Carlo", in vari tratti compresi tra il km 0+015 e il km 0+740, in comune di Ponte in Valtellina, **dalle ore 7.00 alle ore 18.00 di ogni giornata lavorativa, dal giorno 15 ottobre 2025 fino alla fine dei lavori, e comunque entro e non oltre il giorno 14 novembre 2025.**

Dalle ore 18.00 alle ore 7.00, il sabato, la domenica e nei giorni festivi anche infrasettimanali, il traffico dovrà essere ripristinato a doppio senso di circolazione.

Il senso unico alternato sarà attuato per tratti limitati, intermedi e successivi di minore lunghezza, in base alle esigenze del cantiere.

Nelle aree di cantiere il transito avverrà con limite di velocità di 30 km/h.

È consentito, alla società esecutrice dei lavori, sospendere per brevi periodi la circolazione, per l'effettuazione dello scarico del materiale di cantiere o per altre lavorazioni che non possono essere eseguite con la strada aperta al traffico.

L'impresa esecutrice dei lavori, per conto della società richiedente, osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica indicante la temporanea limitazione al transito;
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada e dal regolamento di esecuzione e di attuazione;
- la limitazione del transito a una corsia dovrà essere regolata in base ai flussi veicolari, secondo le esigenze di cantiere e in conformità con i precetti dell'articolo 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- disporre tutti i dispositivi di protezione necessari alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- segnalare il cantiere con opportune luci notturne ed in caso di scarsa visibilità;
- collocare dispositivi con funzione di attenuatori d'urto in caso di ostacoli occupanti la carreggiata stradale;
- la corsia che rimane aperta al traffico deve presentare la pavimentazione sempre pulita e libera da qualsiasi materiale proveniente dal cantiere;
- provvedere all'immediata riapertura della corsia al termine del periodo di chiusura anzidetto, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza;
- alla fine dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea;
- comunicare prontamente l'ultimazione dei lavori a mezzo mail a: sara.fortini@provinciasondrio.it;
- in caso di inconvenienti, un incaricato della ditta esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

- Site S.p.A. - cell. n. 366 6688616

- la sorveglianza e manutenzione di tutta la segnaletica è a carico della società esecutrice.

È comunque fatta salva l'applicazione scrupolosa degli schemi segnaletici previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002.

Le società Open Fiber S.p.A. e Site S.p.A. terranno la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse pervenire loro da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che le società Open Fiber S.p.A. e Site S.p.A. possano pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 14/10/2025

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Bernardo Galli (tel. 0342 531 302)